

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-286/06) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE —
Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ingegnere)**

(2008/C 313/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16) — Mancato riconoscimento, in Spagna, delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute in Italia

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna,

- negando il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in Spagna, e
- subordinando l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette qualifiche,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, in particolare del suo art. 3.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 ottobre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Flensburg — Germania) — Procedimento promosso da Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul**

(Causa C-353/06) ⁽¹⁾

(Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto internazionale privato in materia di cognomi — Collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza — Figlio minorenni nato e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro — Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui è cittadino del cognome acquisito nello Stato membro di nascita e di residenza)

(2008/C 313/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Flensburg

Parti nella causa promossa da

Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

con l'intervento di:

Leonhard Matthias Grunkin-Paul, Standesamt Niebüll

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Flensburg (Germania) — Interpretazione degli artt. 12 e 18 CE — Norma nazionale di conflitto di leggi che collega il diritto in materia di determinazione del cognome di una persona unicamente alla nazionalità — Rifiuto da parte dello Stato membro di nazionalità di riconoscere un cognome di un bambino, composto dai rispettivi patronimici dei genitori, allorché il bambino è nato e risiede in un altro Stato membro dove è stato registrato con un doppio cognome

Dispositivo

L'art. 18 CE, in circostanze come quelle della causa principale, osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio — che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro — è nato e risiede sin dalla nascita.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006.